

Esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato "12 Dicembre ODV"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 L'Associazione 12Dicembre ODV è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e ai sensi dell'Art. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii.

L'Organizzazione di Volontariato "12 Dicembre ODV", in seguito sarà denominata ODV.

1.2 La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

1.3 L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

1.4 La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 24 del presente Statuto.

TITOLO II FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Scopi e finalità

2.1 L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. È costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.



DODICIDICEMBRE
ASSOCIAZIONE - ONLUS

L'ODV si prefigge lo scopo di favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale delle aree periferiche del sud del mondo e delle categorie disagiate dei paesi sviluppati. L'ODV opera in maniera specifica attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà. Nello specifico sul proprio territorio si impegna ad attuare progetti a sostegno delle donne in difficoltà, soprattutto se vittime di violenza di genere, e dei minori. Quando opera all'estero, lo fa in armonia coi locali programmi di sviluppo, nel rispetto della cultura e delle tradizioni, affinché l'intervento non si ponga come estraneo, ma si inserisca nel tessuto sociale, valorizzandone le risorse.

2.2 Essa inoltre si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate dal volontario in nome e per conto dell'ODV).

2.3 Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 3 – Attività

3.1 Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, per la realizzazione delle predette finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV promuove:

- l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all'interculturalità e all'antirazzismo;
- l'attività di formazione a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, etc.);
- iniziative a favore di singoli, gruppi, popoli, paesi in gravi condizioni di fame, miseria, malattie, catastrofi, guerre oppressione o quanto altro può determinare stato di difficoltà e disagio;
- l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui, delle donne in particolare, attraverso finalità di carattere sociale, civile e culturale, ponendosi come obiettivo quello di promuovere il benessere psico-fisico e sociale degli individui, delle donne e delle loro famiglie, all'interno di una comunità multietnica, attraverso l'ascolto, il confronto, l'informazione, l'orientamento, il sostegno sociale, socio-sanitario, psicologico, pedagogico e legale;
- la parità di genere;
- l'autodeterminazione e l'autostima delle donne, in particolar modo per quei soggetti già vittime di violenza, ma non solo, avendo come finalità la prevenzione di episodi di violenza di genere;
- interventi per favorire l'inserimento e combattere l'emarginazione di minoranze etniche;
- l'informazione e la ricerca sui temi dello sviluppo, dei rapporti Nord - Sud, dell'interdipendenza planetaria e dei diritti umani;
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
- la partecipazione popolare all'aiuto, allo sviluppo, alla solidarietà fra i popoli finalizzata alla realizzazione di progetti;
- la tutela dei diritti umani e di processi demografici più attenti all'infanzia soprattutto nei paesi più poveri;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei paesi in via di sviluppo;
- la tutela, la cura e la valorizzazione del territorio e dei beni ambientali da attuarsi attraverso accordi con gli enti preposti;
- la valorizzazione del patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati;
- le attività volte a sostenere il commercio equo e solidale ed il credito etico;
- le opere sociali e di sviluppo su segnalazione di organizzazioni già operanti nel territorio;
- le adozioni, il sostegno e la solidarietà a distanza, in linea diretta o in nome e per conto di altre associazioni.

A tal fine l'ODV svolge, a titolo esemplificativo:

- la raccolta di fondi tramite raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio al fine di sostenere le attività di studio e di ricerca;
- la raccolta di prodotti alimentari, farmaceutici e di ogni genere con l'obbligo di devolvere tutto in beneficenza, anche attraverso altre associazioni o istituti purché si impegnino a far arrivare a destinazione tutti i prodotti ricevuti, senza rivenderli e comprovando con idonea documentazione il loro operato;
- la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli scopi dell'ODV;
- l'accoglienza, sia telefonica che di persona, di donne che vivono situazioni molto complesse e delicate, caratterizzate da relazioni interpersonali problematiche, che sfociano spesso in manifestazioni di violenza fisica, psicologica ed economica ai danni della donna e dei bambini coinvolti;
- la promozione e partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
- l'organizzazione di incontri e convegni pubblici, mostre, concorsi, dibattiti e meeting;
- l'attività convegnistico-didattica, di ricerca e comunicazione sui temi dei diritti delle donne e di contrasto della violenza di genere (ritenuta una violazione dei diritti umani – vedi la Piattaforma d'azione IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne Pechino 1995);
- la cooperazione con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell'ODV;
- l'organizzazione di iniziative relative a scambi culturali ed, eventualmente, al commercio equo e solidale di prodotti artigianali, realizzati presso comunità locali, atti alla promozione umana e sociale, nel rispetto delle tradizioni;
- la formazione del proprio personale volontario.

3.3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri associati che operano in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4 L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3.5 L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3.6 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale

competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.7 L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3.8 Per la realizzazione di iniziative coerenti alle proprie finalità, l'ODV potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni con altri enti o associazioni, organizzazioni non governative, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera del Consiglio Direttivo, a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie.

TITOLO III

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

4.3 L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4 L'ODV ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria.



4.5 E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.6 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV

I SOCI

Art. 5 – Soci

5.1 Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.2 L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

6.1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

6.2 Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

6.3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

6.5 La qualità di Socio si perde:

- per mancato pagamento della quota associativa;
- per decesso;
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV o lesivo del buon nome dell'ODV o per danni morali e materiali arrecati all'ODV.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'ODV.

6.6 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

6.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

7.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 15 gg da tale richiesta, presso la sede dell'associazione;
- di frequentare i locali dell'ODV;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



TITOLO V GLI ORGANI

Art. 8 - Organi sociali dell'ODV

8.1 Organi dell'ODV sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

8.2 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

8.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'ODV.

Capo I L'Assemblea degli associati

Art. 9 – Composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività ed è costituita da tutti i soci.

9.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ordinaria e straordinaria, esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

9.3 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può ricevere più di 3 deleghe.

9.4 Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea può eleggere un segretario per redigere il verbale, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, garantire il diritto di intervenire e stabilire la validità delle deleghe.

9.6 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

9.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima (ovvero almeno 24 ore dopo).

9.8 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.9 Le delibere assunte dall'assemblea:

- vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti;
- sono firmate dal Presidente e dal Segretario e inserite nel libro "Verbale delle riunioni";
- sono rese disponibili agli associati.

9.10 Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

9.11 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Assemblea ordinaria dei Soci

10.1 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

10.2 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (presenti o rappresentati) all'Assemblea, validamente costituita.

10.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'ODV, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

10.4 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
- c. approva il bilancio consuntivo, preventivo e la relazione di missione, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- l. discute ed approva i programmi di attività;
- m. esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

- n. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

11.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

11.2 L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- a. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

11.4 Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'ODV, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (in proprio o per delega) aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

12.2 Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

12.3 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

12.4 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

12.6 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti inerenti.

12.7 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'assemblea procede a nuova elezione.

12.8 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

12.9 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

12.10 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.11 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12.12 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

12.13 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.14 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.15 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

12.16 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

Capo III Il Presidente

Art. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'ODV.

13.2 E' eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

13.3 Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

13.4 Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio e in sede amministrativa;
- firma gli atti sociali che impegnano l'ODV sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- è garante delle finalità istituzionali dell'ODV e della strategia politico programmatica espressa dai suoi organi statutari;
- sovrintende a tutte le attività dell'ODV;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV;
- è autorizzato ad eseguire incassi da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'ODV davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

13.5 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

13.6 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Capo IV

Il Segretario e gli altri organi

Art. 14 - Il Segretario

14.1 Il Segretario è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo.

14.2 Il Segretario cura, nell'ambito delle mansioni determinate dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'ODV e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

In particolare il Segretario assiste normalmente il Presidente nelle Assemblee.

Art. 15 - Organo di Controllo

15.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ODV e sul suo concreto funzionamento.

15.3 Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ODV e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

15.4 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

15.5 Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.





TITOLO VI IL BILANCIO

Art. 16 – Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, quindi l'esercizio sociale della ODV ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

16.1 Ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

16.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese, per capitoli e voci analitiche, relative al periodo di un anno.

16.3 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

16.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.3 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV.

16.5 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

16.6 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 17 – Controllo sul bilancio

Il bilancio, consuntivo e preventivo, è approvato dall'Assemblea.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 18 – Approvazione del bilancio

18.1 Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza prevista all'art. 10.

18.2 Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea, nella stessa seduta, (con voto palese) e con la maggioranza prevista all'art. 10.

TITOLO VII

CONVENZIONI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 19 - Convenzioni e contributi

L'ODV può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'ODV ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi a soggetti pubblici e privati e conseguentemente incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'ODV dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

19.1 Le convenzioni tra l'ODV ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo seguendo le linee guida dell'assemblea.

19.2 La convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'ODV, in qualità di rappresentante legale.

19.3 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 20 - Rapporti con enti e soggetti privati

L'ODV di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 21 - Rapporti con enti e soggetti pubblici

L'ODV partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto

23.1 Per apportare modifiche allo statuto è necessario convocare l'Assemblea Straordinaria.

23.2 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli organi e/o da almeno un decimo dei soci.

23.3 L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Scioglimento dell'ODV

24.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

24.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017, previo parere positivo dell'Organismo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

24.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

24.4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile

IL PRESIDENTE

Gianni Paronuzzi Tico
(GIANNI PARONUZZI TICO)



LA SEGRETARIA

Carla Perotti
(CARLA PEROTTI)